Nella causa 13-61,

relativa alla domanda di decisione pregiudiziale presentata dalla Corte d'Appello dell'Aia, II[a] Sezione, con sentenza 30 giugno 1961 (101 R/60) pronunziata nella causa della **Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd,** società in nome collettivo, con sede in Rotterdam, appellante, con l'avv. P.H. Hoogenbergh, contro : **1) la Robert Bosch GmbH,** società di diritto tedesco, con sede in Stoccarda, e **2) la Maatschappij tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn,** società anonima (N. V.), con sede in Amsterdam, appellate, con l'avv. J.F.A. Verzijl,

domanda diretta ad ottenere che la Corte di Guistizia delle Comunità Europee si pronunzi « sulla questione se il divieto di esportare imposto dalla Robert Bosch GmbH, con sede in Stoccarda, ai suoi clienti — e da questi contrattualmente accettato — sia nullo in forza dell'art. 85, par. 2, del Trattato C.E.E., per quanto riguarda l'esportazione nei Paesi Bassi ».

LA CORTE

composta dai signori

A.M. Donner, *Presidente,*

O. Riese e J. Rueff, *Presidenti di Sezione,*

L. Delvaux e Ch. L. Hammes, *giudici,*

Avvocato generale: M. Lagrange,

Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato luogo al presente procedimento si possono così riassumere:

Sin dal 1903 la *Bosch* concedeva alla *van Rijn* il diritto esclusivo di vendita nei Paesi Bassi per tutti i suoi prodotti.

Onde tutelare il diritto esclusivo della *van Rijn* e di tutti gli altri rappresentanti con i quali erano stati stipulati analoghi patti commerciali, la *Bosch* inseriva in tutti i contratti di vendita conclusi con gli acquirenti nazionali la seguente clausola: « i prodotti *Bosch* non possono essere esportati, nè direttamente, nè indirettamente, senza nostra autorizzazione scritta ».

Negli anni 1959 e 1960 la *de Geus* importava dalla Germania nei Paesi Bassi dei frigoriferi Bosch. Le ditte tedesche presso le quali detti frigoriferi erano stati acquistati erano vincolate dall'impegno, imposto dalla *Bosch*, di non esportarli. In considerazione di ciò, la *Bosch* e la *van Rijn* convenivano la *de Geus* davanti al Tribunale di Rotterdam, chiedendo che il comportamento di quest'ultima fosse dichiarato illecito e che fosse stabilita una penale per il caso che essa non vi avesse posto immediatamente termine, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi a termini di legge.

In tale causa la *de Geus* deduceva fra l'altro che la convenzione invocata dalle ricorrenti era incompatibile col Trattato C.E.E. ed in particolare assumeva che detta convenzione era nulla ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del Trattato stesso in quanto aveva lo scopo o l'effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Il Tribunale riteneva per contro che, nell'attuale stadio di attuazione del mercato comune, l'articolo 85 non possa determinare la nullità degli accordi che contrasta-

vano con le sue disposizioni ed accoglieva perciò la domanda delle attrici *Bosch* e *van Rijn*.

L'8 novembre 1960, la *de Geus* interponeva appello contro tale sentenza, deducendo nuovamente la nullità, a mente dell'articolo 85, paragrafo 2, C.E.E., della convenzione di cui trattasi. Avendo le appellate *Bosch* e *van Rijn* contestato tale tesi, la Corte d'Appello dell'Aia, ritenendo trattarsi di una questione di interpretazione del Trattato C.E.E., decideva, con sentenza 30 giugno 1961, di domandare alla Corte di Giustizia della C.E.E. (con questa espressione s'intende evidentemente la Corte di Giustizia delle Comunità Europee), in conformità all'articolo 177 del Trattato, « di pronunziarsi sulla questione se il divieto di esportare imposto dalla *Robert Bosch (GmbH)*, con sede in Stoccarda, ai suoi clienti — e da questi contrattualmente accettato — sia nullo in forza dell'articolo 85, paragrafo 2 del Trattato C.E.E., per quanto riguarda l'esportazione nei Paesi Bassi ». Questa domanda è stata notificata alla Corte di Giustizia il 10 luglio 1961.

Nella sua sentenza la Corte d'Appello ha svolto le seguenti considerazioni circa l'interpretazione e l'applicabilità delle disposizioni del Trattato C.E.E. :

« Il secondo motivo è così concepito :

« A torto il Tribunale ha deciso che al divieto di esportazione in esame non si applichino gli articoli da 85 a 90 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (Trattato C.E.E.).

« L'appellata sentenza non contiene una pronunzia così formulata, tuttavia dalle argomentazioni dell'appellante risulta che il motivo è diretto contro il punto nel quale il Tribunale afferma che attualmente la convenzione di cui trattasi non è nulla in forza dell'articolo 85, 2° comma, del Trattato C.E.E., pronunzia che il Tribunale basa sulla considerazione che il mercato comune non si è realizzato automaticamente con l'entrata in vigore del Trattato C.E.E., bensì al contrario, a norma del Trattato stesso, si trova *in statu nascendi*.

« L'appellante ha controdedotto a questo proposito che il Trattato C.E.E. stabilisce che le intese contemplate nell'articolo 85, 1° comma, sono nulle *ipso iure*, che cionondimeno le autorità nazionali hanno facoltà, in forza dell'articolo 88, di decidere in via provvisoria circa la liceità delle intese dirette a disciplinare la concorrenza, ma che in base al diritto tedesco, da applicarsi nella specie, le intese di cui trattasi sono nulle, fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione a sensi del ricordato articolo 88.

« Le appellate a ciò hanno opposto, in primo luogo, che gli articoli da 85 a 90 del Trattato C.E.E. non sono direttamente applicabili ai cittadini degli Stati firmatari del Trattato ed inoltre che, anche ammettendo che siano direttamente obbligatori, le intese in esame ed il divieto di esportare sono validi per i motivi esposti nell'impugnata sentenza e sopra riportati.
« Da quanto detto fin qui emerge che è stata sollevata una questione concernente l'interpretazione del Trattato C.E.E. essenziale ai fini del giudizio e pertanto la Corte, prima di pronunziarsi sui proposti motivi, deve chiedere alla Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea, in conformità all'articolo 177 di detto Trattato, di decidere tale questione. »

Il 21 settembre 1961 la *Bosch* e la *van Rijn* ricorrevano in cassazione contro la citata sentenza, assumendo che la Corte d'Appello dell'Aia aveva ingiustamente deferito la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

In relazione a tale ricorso la *Bosch* e la *van Rijn* hanno sostenuto che, prima di pronunziarsi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Corte d'Apello dell'Aia, la Corte di Giustizia avrebbe dovuto attendere l'esito del ricorso giacchè, a norma dell'articolo 398, ultimo comma, del Codice di procedura civile olandese, il ricorso in cassazione sospende l'esecuzione della sentenza d'appello.

La *de Geus* ha viceversa sostenuto che il ricorso in cassazione non ha alcun effetto sul procedimento pendente davanti alla Corte di Giustizia posto che, a norma dell'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato C.E.E., il procedimento davanti alla Corte d'Appello dell'Aia è automaticamente sospeso dalla domanda rivolta da detta Corte alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

II — Il procedimento

In conformità all'articolo 20, 2° comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., le parti in causa hanno presentato le loro osservazioni, mentro la Commissione della C.E.E., il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo della Repubblica francese, il Governo del Regno del Belgio ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi hanno presentato

memorie. La discussione orale ha avuto luogo all'udienza pubblica del 25 gennaio 1962; la *Bosch* era rappresentata dallo stesso patrono che l'assiste davanti alla Corte d'appello ed inoltre dall'avvocato Scheuing, del Foro di Stoccarda, mentre la Commissione della C.E.E. era rappresentata dal suo agente Dott. Jochen Thiesing, assistito dall'avvocato R.C. Fischer, ambedue consulenti giuridici della Commissione stessa. Gli Stati membri, ritualmente citati, non si sono fatti rappresentare.

IN DIRITTO

A) *SULLA COMPETENZA DELLA CORTE*

La *Bosch* e la *van Rijn*, come pure il Governo della Repubblica francese, hanno sollevato la questione se sia possibile una pronunzia in via pregiudiziale sulla domanda della Corte d'Appello dell'Aia, posto che contro la sentenza contenente tale domanda è stato proposto ricorso in cassazione. L'eccezione si basa sull'assunto che la domanda stessa può dare luogo ad una decisione soltanto ove la sentenza con la quale è stata formulata sia passata in giudicato. Siffatta interpretazione dell'articolo 177 non trova conferma nella lettera del Trattato e trascura inoltre il fatto che il diritto interno del giudice che chiede la decisione pregiudiziale ed il diritto comunitario costituiscono due ordinamenti giuridici distinti e diversi; infatti, come il Trattato non vieta alla corte suprema dei vari paesi di statuire sui ricorsi davanti ad essa interposti riservandole il compito di pronunciarsi sulla loro ricevibilità in base al diritto interno, così non condiziona la competenza della Corte di Giustizia ad altro presupposto all'infuori dell'esistenza di una domanda ai sensi dell'articolo 177, senza che il giudice comunitario debba esaminare se per il diritto interno il provvedimento del giudice nazionale sia passato in giudicato.

La *Bosch* e la van *Rijn*, come pure il Governo della Repubblica francese, assumono in secondo luogo che la domanda della Corte d'Appello dell'Aia non può dar luogo a decisione pregiudiziale in quanto non si limita ad una semplice questione d'interpretazione, a norma dell'articolo 177, ma è in realtà diretta, come risulta dal suo tenore, a far decidere dalla Corte di Giustizia una questione riguardante l'applicazione del Trattato ad un caso concreto. Il Trattato tuttavia non stabilisce espressamente, nè implicitamente, in quale forma il giudice nazionale debba presentare la domanda di decisione pregiudiziale; poichè lo stesso significato dell'espressione « interpretazione del Trattato » di cui all'articolo 177 potrebbe costituire oggetto d'interpretazione, il giudice nazionale è libero di formulare la propria domanda in modo semplice e diretto, lasciando alla Corte di Giustizia la cura di statuire sulla domanda stessa solo entro i limiti della sua competenza, cioè soltanto nei limiti in cui le sono state sottoposte delle questioni d'interpretazione del Trattato. La forma diretta nella quale la presente domanda è stata formulata permette d'individuare con precisione le questioni d'interpretazione che essa contiene.

Il Governo della Repubblica francese ha inoltre dedotto che, fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti contemplati nell'articolo 87 del Trattato, la Corte di Giustizia non può pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 85, posto che l'applicazione di questo spetterebbe fino a tale momento unicamente alle autorità nazionali. Questa tesi non può essere accolta. Anche nell'ipotesi che l'applicazione degli articoli 85 e seguenti del Trattato fosse riservata alle autorità nazionali, non sarebbe men vero che l'articolo 177, che riguarda l'interpretazione del Trattato, rimane applicabile, cosicchè il giudice nazionale è, a seconda dei casi, autorizzato o tenuto a chiedere una decisione pregiudiziale. Questa conclusione è conforme sia alla lettera, sia allo spirito dell'articolo 177; detta norma non contiene infatti alcuna riserva relativa agli articoli 85 e seguenti e, d'altro lato, l'armonizzazione delle giurisprudenze che l'articolo 177 si propone, è particolarmente opportuna nei casi in cui l'applicazione del Trattato è affidata alle autorità nazionali.

La Corte di Giustizia è pertanto competente a pronunziarsi sulla presente domanda di decisione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato.

B) *NEL MERITO*

La sentenza della Corte d'Appello dell'Aia solleva la questione se l'articolo 85 fosse applicabile fin dall'entrata in vigore del Trattato. In linea di principio il problema va risolto in senso affermativo; gli articoli 88 e 89 del Trattato, in quanto attribuiscono alle autorità nazionali e, rispettivamente, alla Commissione, dei poteri in materia d'applicazione dell'articolo 85, presuppongono che questo sia applicabile fin dall'entrata in vigore del Trattato.

Tuttavia, gli articoli 88 e 89 non sono atti a garantire l'applicazione completa ed integrale dell'articolo 85 e non sono quindi di per sé sufficienti a far ritenere che quest'ultimo articolo avrebbe avuto pieno effetto fin dall'entrata in vigore del Trattato e che, in ispecie, la nullità assoluta prevista dal secondo paragrafo dell'articolo stesso si sarebbe avuta in tutti i casi che rientrino nella definizione del primo paragrafo e per i quali non avesse ancora avuto luogo la dichiarazione contemplata nel terzo paragrafo. L'articolo 88 prevede infatti una decisione delle autoritá degli Stati membri circa l'ammissibilità di un'intesa unicamente qualora le intese siano loro sottoposte per l'approvazione, a norma del diritto vigente nei rispettivi paesi in materia di concorrenza. L'articolo 89, pur assegnando alla Commissione una funzione generale di sorveglianza e di controllo, l'autorizza unicamente a constatare eventuali violazioni degli articoli 85 e 86, senza peraltro attribuirle il potere di emettere delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, 3º paragrafo. Infine, nessuno dei due articoli contiene disposizioni transitorie da applicarsi alle intese esistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato.

D'altro lato è opportuno rilevare che gli autori del primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (*G.U.* 204/62) si sono informati allo stesso principio. Dal combinato

disposto degli articoli 6, 2° comma, e 5, 1° comma, di detto regolamento risulta infatti che la Commissione può ancora emettere delle dichiarazioni a norma del terzo paragrafo dell'articolo 85 a favore d'intese esistenti anteriormente all'entrata in vigore del regolamento stesso ed in tal caso è autorizzata a far retroagire l'effetto della dichiarazione alla data della notificazione dell'intesa. Appare da ciò che gli autori del regolamento hanno pure previsto che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, esistessero delle intese soggette all'applicazione dell'articolo 85, 1° paragrafo, in merito alle quali non era ancora stata adottata alcuna decisione ai sensi del terzo paragrafo, ma che cionondimeno non andavano considerate nulle di pieno diritto.

La tesi contraria comporterebbe l'assurda conseguenza che talune intese sarebbero state prima nulle per parecchi anni, senza che alcuna autorità lo constatasse, mentre in un secondo tempo la loro nullità verrebbe sanata con effetto retroattivo. In via più generale, sarebbe in contrasto col principio fondamentale della certezza giuridica — norma giuridica da osservarsi nell'applicazione del Trattato — colpire di nullità assoluta determinate intese ancor prima di aver avuto la possibilità di sapere e quindi di constatare a quali accordi vada applicato l'articolo 85 nel suo complesso. Perciò — in conformità all'articolo 85, 2° paragrafo, il quale, per il fatto di menzionare accordi o convenzioni « vietati in virtù del presente articolo » pare consideri il primo ed il terzo paragrafo come inscindibili — si deve ammettere che, fino all'entrata in vigore del primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato, la nullità assoluta si è avuta soltanto per gli accordi e le convenzioni che le autorità degli Stati membri, a norma dell'articolo 88, hanno considerato vietati dall'articolo 85, 1° paragrafo, e non autorizzabili ai sensi dell'articolo 85, 3° paragrafo, oppure nei riguardi dei quali la Commissione abbia proceduto alla constatazione contemplata nell'articolo 89, 2° paragrafo.

Non avendo la Corte d'Appello dell'Aia potuto precisare nella sentenza di rinvio quale momento vada considerato per statuire sulla eventuale nullità dell'accordo, è opportuno esaminare anche

tale questione relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore del regolamento.

Per quanto riguarda gli accordi e le convenzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento, la nullità assoluta non si applica nei loro confronti in conseguenza del solo divieto di cui all'articolo 85, 1° paragrafo; questi accordi e convenzioni deveno essere considerati validi qualora ricadano sotto l'articolo 5, 2° paragrafo, e devono essere considerati provvisoriamente validi qualora, all'infuori del caso testé considerato, siano notificati alla Commissione in conformità all'articolo 5, 1° paragrafo, del regolamento. Tale validità non ha carattere definitivo, giacchè la nullità assoluta di cui all'articolo 85, 2° paragrafo, è data nei casi in cui le autorità degli Stati membri, valendosi del potere loro attribuito dall'articolo 88 del Trattato — e fatto salvo dall'articolo 9 del regolamento — di applicare l'articolo 85, 1° paragrafo, dichiarino vietati determinati accordi o convenzioni. Inoltre, il rifiuto della Commissione di adottare una decisione a mente dell'articolo 85, 3° paragrafo, in merito ad accordi o convenzioni vietati da questo articolo, determina la loro nullità con l'entrata in vigore del Regolamento.

Tuttavia, l'articolo 7 del regolamento dà facoltà alla Commissione — anche se l'accordo o convenzione non possa essere dispensato dal divieto a norma dell'articolo 85, 3° paragrafo — di limitare l'effetto del divieto di cui all'articolo 85, cioè la nullità assoluta, ad un determinato periodo, qualora gli interessati siano disposti a porre fine agli accordi o convenzioni, ovvero a modificarli. Da questa disposizione dell'articolo 7 del regolamento emerge che, per quanto riguarda gli accordi e le convenzioni che sono stati notificati, la nullità assoluta non interviene sin tanto che la Commissione non si sia pronunziata ovvero le autorità degli Stati membri non abbiano dichiarato applicabile l'articolo 85.

La domanda della Corte d'Appello dell'Aia solleva pure la questione se il divieto di esportare imposto dalla società *Robert Bosch* di Stoccarda ai propri acquirenti — e da questi accettato — ricada sotto il disposto dell'articolo 85, 1° paragrafo, del Trattato.

Tale quesito non può essere considerato una mera questione d'interpretazione del Trattato dal momento che, per non esserle stato esposto il contesto di detto divieto, questa Corte non potrebbe statuire su questo punto senza procedere previamente all'esame delle circostanze di fatto, esame che non rientra nella competenza della Corte di Giustizia nelle ipotesi contemplate nell'articolo 177 del Trattato.

Ciò posto, la Corte deve limitarsi a constatare che non è escluso che divieti di esportare come quelli cui la Corte d'Appello si riferisce rientrino nell'ipotesi dell'articolo 85, 1° paragrafo, e che in ispecie si possa ad essi applicare l'inciso : « accordi... che possono pregiudicare il commercio fra gli Stati membri... ». La Corte rileva inoltre che, ove tali divieti rientrino nelle ipotesi dell'articolo 85, 1° paragrafo, non si può ritenere senz'altro applicabile l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di guisa che detti divieti debbano essere considerati — a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento — esenti dalla notifica e quindi validi. L'articolo 4, paragrafo 2, n° 1, infatti, non dispensa dalla notifica gli accordi relativi all'importazione od all'esportazione fra Stati membri ed inoltre il divieto di esportare produce effetti che si differenziano da quelli contemplati nel n° 2 dell'articolo 4, 2° paragrafo, ed ha uno scopo diverso da quelli cui mira il n° 3 di detta disposizione.

C) *LE SPESE*

Le spese esposte dalla Commissione della C.E.E. e dai Governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti in causa, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso del giudizio vertente davanti alla Corte d'Appello dell'Aia e, pertanto, spetta a detta Corte d'Appello di provvedere sulle spese.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le deduzioni orali della Commissione della C.E.E. e delle parti in causa;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 85, 87, 88, 89 e 177 del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE

pronunziando sulla domanda di decisione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato C.E.E. proposta dalla Corte d'Appello dell'Aia e notificatale il 10 luglio 1961, dichiara e statuisce:

1° **fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 87 del Trattato, in relazione all'articolo 85, 3° paragrafo, l'articolo 85, 2° paragrafo dello stesso Trattato produce effetti soltanto nei riguardi degli accordi e delle convenzioni in merito ai quali le autorità degli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del Trattato, hanno espressamente stabilito che ricadono sotto le previsioni del primo paragrafo dell'articolo 85 e che non possono fruire della dichiarazione di cui al terzo paragrafo, ovvero nei riguardi dei quali la Commissione ha constatato, con decisione adottata in virtù dell'articolo 89, 2° paragrafo, che contrastano con l'articolo 85;**

2° **gli accordi e convenzioni vietati dall'articolo 85, 1° paragrafo, ed esistenti all'atto dell'entrata in vigore del primo Regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato — ove siano stati tempestivamente notificati ai sensi dell'articolo 5 di detto regolamento — devono essere considerati nulli di pieno diritto solo qualora la Commissione decida che essi non possono dar luogo alla dichiarazione di cui all'articolo 85, 3° paragrafo, nè fruire dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento, ed altresì qualora le competenti autorità degli Stati membri decidano di valersi dei poteri loro attribuiti dall'articolo 88 del Trattato, in relazione all'articolo 9 del Regolamento;**

3° **gli accordi e le convenzioni vietati dall'articolo 85, 1° paragrafo, i quali, benchè esistenti all'atto**

dell'entrata in vigore del primo Regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato e non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 2, non siano stati tempestivamente notificati in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, di detto Regolamento, sono nulli di pieno diritto dala entrata in vigore del citato Regolamento;

4° i rimanenti capi della domanda non possono formare oggetto di decisione pregiudiziale;

5° spetta alla Corte d'Appello dell'Aia provvedere sulle spese del presente procedimento.

Fatto a Lussemburgo il 6 aprile 1962.

DONNER RIESE RUEFF

DELVAUX HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 6 aprile 1962.

Il Cancelliere *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE A. M. DONNER